



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO

ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO

composta dai magistrati:

dott. Chiara Bersani Presidente

dott. Robert Schülmers von Pernwerth Consigliere relatore

dott. Massimo Agliocchi Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4875 del registro di
Segreteria, promosso dalla Procura Regionale a carico di:

1. L.R., nata a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS),

2. G.V., nato a OMISSIS l' OMISSIS (c.f. OMISSIS),

3. R.G., nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS),

4. S.B., nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS),

5. G.B., nata a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS),

6. M.C., nata a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS),

7. D.M., nata a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS),

tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Urciuoli (pec:
alessandro.urciuoli@pectrentoavvocati.it) e Gianpiero Luongo
(pec: gianpiero.luongo@pectrentoavvocati.it) entrambi del foro di
Trento, con studio in Trento, via F. Serafini n. 9, presso i quali
hanno eletto domicilio;

uditi nell'udienza del 15 gennaio 2025, con l'assistenza del Segretario dott. Davide Orlandi, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale Gianluca Albo e l'avv. Alessandro Urciuoli per i convenuti.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 30/07/2024 la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio i sig.ri L.R., G.V., R.G., S.B., G.B., M.C. e D.M., in qualità di sindaco (R.), di assessore (V., G., B. e B.) e di segretario comunale *pro tempore* (C. e M.) del comune di OMISSIS, in ragione di un presunto danno erariale di € 14.000, oltre rivalutazione e interessi legali, asseritamente cagionato all'ente di appartenenza per la realizzazione di un murale all'interno di un edificio comunale.

A fondamento della propria richiesta il Requirente ha esposto di avere avviato i propri accertamenti istruttori sulla base di una denuncia anonima in cui si segnalavano, tra le altre cose, degli esborsi ingiustificati che il comune di OMISSIS avrebbe sostenuto, nell'ambito di un progetto culturale promosso dall'Azienda per il turismo OMISSIS (in seguito: APT OMISSIS), per la realizzazione di un murale all'interno dell'ex caseificio sociale.

Alla luce delle prime informazioni rese dal segretario comunale sarebbe emerso che con nota d.d. 21/11/2022, a firma del direttore OMISSIS, APT OMISSIS chiedeva al sindaco del comune di OMISSIS, L.R., di "aderire ad un progetto culturale a valore turistico" asseritamente promosso dalla medesima APT e avente

come fine la realizzazione di un murale - con temi caratteristici del paesaggio alpino - sulla parete posta all'entrata del centro giovanile di OMISSIS.

Con tale nota il dott. OMISSIS precisava altresì che l'opera sarebbe stata realizzata nei mesi di novembre e dicembre 2022 da tale OMISSIS, artista tedesco di OMISSIS, che già aveva collaborato con molte amministrazioni comunali e che aveva presentato un preventivo di € 10.880,00, più IVA, laddove il compenso per l'attività di coordinamento da parte di APT OMISSIS sarebbe ammontato a € 300,00, oltre ad IVA.

In altre parole, secondo quanto emergeva in questa prima fase degli accertamenti, con la menzionata proposta del 21/11/2022 ATP OMISSIS chiedeva formalmente al comune di OMISSIS, proprietario dell'immobile, di sostenere per intero i costi realizzativi di tale progetto e di mettere a disposizione dell'artista "un alloggio gratuito per le 4 settimane necessarie al completamento dell'opera".

A questo punto il Requirente, ravvisando delle contraddizioni nella versione fornita dal segretario comunale "con particolare riferimento alla genesi dell'opera (causale funzionale dell'opera, procedimento di scelta dell'artista e oggetto della sua prestazione), ai rapporti tra i soggetti coinvolti (Comune, artista, A.P.T.) e alla congruità dei costi e dei pagamenti effettuati", disponeva ulteriori approfondimenti istruttori ad opera dei Carabinieri di OMISSIS, a esito dei quali emergeva una realtà

fattuale parzialmente diversa rispetto a quella sopra descritta.

Invero, esaminando la documentazione acquisita presso ATP OMISSIS si accertava che *"in realtà era stato il sindaco del Comune di OMISSIS, L.R., a ricevere il preventivo dall'artista OMISSIS"*, salvo poi trasmetterlo *"via mail, unitamente a un testo di proposta, al Direttore dell'A.P.T. [...], OMISSIS, il quale, come confermato in sede di audizione personale [...] e nella successiva relazione [...], tre giorni dopo averlo ricevuto lo recepiva nella citata nota del 21.11.2022, inviata al Comune di OMISSIS quale proposta di progetto culturale in cui, oltre ai costi dell'opera pari al preventivo dell'artista ricevuto dalla R., venivano conteggiati i costi di intermediazione A.P.T."*.

Inoltre, *"[i]n sede di audizione personale il OMISSIS dichiarava che l'A.P.T., in passato, non aveva mai realizzato progetti culturali o artistici analoghi a quello concernente il murales realizzato presso il Centro Culturale di OMISSIS, [giustificando] l'intervento dell'A.P.T. perché richiesto dallo stesso sindaco R. per valorizzare l'immobile comunale da poco ristrutturato e che il medesimo OMISSIS aveva avuto modo di apprezzare."*.

Quanto al successivo *iter* amministrativo nell'atto di citazione si è osservato che con delibera n. OMISSIS del OMISSIS, previo parere di regolarità tecnica apposto dall'allora segretario comunale M.C., la giunta comunale di OMISSIS (composta dal sindaco L.R. e dagli assessori S.B., G.B. e R.G.) aderiva *"al progetto culturale a valore turistico per la realizzazione di un murales, promosso dall'Azienda*

per il Turismo OMISSIS Società Cooperativa", e metteva a disposizione dello OMISSIS, per alloggiarvi a titolo gratuito, un immobile di proprietà demaniale.

Ad avviso del Requirente, "[l]a delibera di Giunta ometteva qualsiasi controllo e recepiva acriticamente i costi e i calcoli contenuti nella nota A.P.T. del 21.11.2022 e impegnava, per sostenere i medesimi, la somma di euro 14.966,96."

Tuttavia, a causa di problematiche tecniche legate alla natura del supporto sul quale il murale avrebbe dovuto essere dipinto, l'opera non veniva portata a compimento entro la prevista data del 31/12/2022.

Ciò nonostante, in data 23/03/2023 il comune di OMISSIS, a saldo della fattura n. OMISSIS del 22/03/2023 emessa da APT OMISSIS, con mandato n. OMISSIS, avente titolo nella delibera di giunta n. OMISSIS, liquidava in favore dell'ente di promozione turistica, a titolo di *"acconto per l'attività svolta fino al 31.12.2022"*, la somma di € 11.999,99, mentre le spese relative alle utenze domestiche dell'immobile di proprietà demaniale, occupato dallo OMISSIS sino al 31/12/2022 e quantificabili in € 118,40, venivano liquidate direttamente dall'ente nel corso d'anno.

Solo in data 13/07/2023 APT OMISSIS, richiamando non meglio precisate *"problematiche strutturali del muro verificatesi durante la realizzazione del progetto murales e a causa della difficoltà di reperimento di materiali idonei"*, chiedeva al comune un'integrazione dell'iniziale impegno di spesa, indispensabile per

il completamento dell'opera, ed esponeva un "preventivo per la realizzazione e ultimazione del progetto in oggetto[,] che si quantifica[va] in € 2.432,00 + iva 22%[,] e per l'ospitalità dell'artista[,] che si quantifica[va] in € 1.120,00 (iva 10% compresa)"; ciò in quanto, medio tempore, l'alloggio messo a disposizione dal comune si era reso indisponibile.

Pertanto, nella seduta del 20/07/2023, dopo avere premesso che "il mancato rispetto del termine finale di realizzazione dell'opera [era] stato determinato da cause non imputabili all'appaltante, [trattandosi di] problematiche strutturali della parete muraria ospitante il murales, non prevedibili al momento di affido dell'incarico", la giunta comunale – composta dal sindaco L.R. e dagli assessori S.B., G.B., R.G. e G.V. e previo parere di regolarità tecnica apposto dal segretario comunale D.M. – con delibera n. OMISSIS impegnava a favore di APT OMISSIS l'ulteriore somma di € 4.086,97, specificando che tale importo corrispondeva "alla differenza, pari a € 2.966,97.= onnicomprensivi, tra l'iniziale impegno per il servizio in parola assunto con deliberazione n. OMISSIS (€ 14.966,96 onnicomprensivi) e la somma esigibile al 31.12.2022 ed effettivamente liquidata all'appaltatore (€ 11.999,99 onnicomprensivi), maggiorata dell'importo di € 1.120,00.= compresa IVA di legge al 10% per la spesa di alloggio dell'artista per lo stretto periodo necessario alla conclusione dell'opera".

Il murale, che da iniziale preventivo spedito dall'artista al sindaco

R. si sarebbe dovuto ultimare entro il 31/12/2022 per la somma di € 10.880,00 più IVA, veniva quindi consegnato in data 31/08/2023 con un costo finale di € 16.205,26; il successivo 16 settembre il centro culturale di OMISSIS veniva ufficialmente inaugurato.

In data 15/09/2023 OMISSIS chiariva meglio - in una comunicazione diretta al sindaco R. - le ragioni del mancato rispetto del termine originariamente previsto per la consegna del murale, esponendo come nel corso dell'opera si fossero manifestate difficoltà di esecuzione dovute in parte a propri "errori di pianificazione" e, in parte, a "gravi problemi tecnici e artigianali" delle pareti, oltre ad "un'errata preparazione del supporto" che avrebbe "reso necessario applicare con difficoltà numerose campionature e nuove mani di pittura con vari materiali e prodotti chimici per una migliore adesione e isolamento del fondo del murale".

Unitamente a tale nota lo OMISSIS, pur lamentando come a causa della dilatazione dei tempi di lavorazione e delle problematiche emerse gli fossero incorsi maggiori costi, inoltrava al comune di OMISSIS la fattura n. OMISSIS portante la somma omnicomprensiva di € 11.880,00 a saldo della propria prestazione, importo "sostanzialmente coincidente con il preventivo iniziale di 10.880,00 + IVA 7% che lo stesso aveva trasmesso al sindaco R. e con la medesima stima dei lavori" (pag. 8 atto di citazione).

Con successiva fattura n. OMISSIS del OMISSIS APT OMISSIS

chiedeva al comune di OMISSIS il versamento dei maggiori costi di realizzazione dell'opera approvati dalla giunta con delibera n. OMISSIS nella misura di € 4.086,97, di cui € 1.018,18 riferiti alle spese di alloggio dell'artista. La giunta comunale, composta dal sindaco L.R. e dagli assessori S.B., R.G. e G.V., con delibera n. OMISSIS del OMISSIS liquidava la fattura n. OMISSIS di APT OMISSIS per € 4.086,97, saldandola con mandato n. OMISSIS del OMISSIS *"nonostante i maggiori costi di soggiorno fossero imputabili ad errori di pianificazione ed esecutivi dell'artista"* (pag. 8 atto di citazione).

Solo in data 01/03/2024 APT OMISSIS, a saldo della fattura n. OMISSIS emessa dallo OMISSIS al comune di OMISSIS, versava al medesimo l'importo di € 11.880,00.

In conclusione, come precisato nell'atto di citazione, i complessivi esborsi sostenuti dal comune di OMISSIS per la realizzazione del murale in parola ammontavano a € 16.205,26 (*rectius*: € 16.205,36), derivanti dal saldo della fattura n. OMISSIS di € 11.999,99 e della fattura n. OMISSIS di € 4.086,97, nonché dal saldo diretto da parte del comune delle spese di utenza di € 118,40 per l'immobile concesso gratuitamente all'artista sino al 31/12/2022.

Ricostruite in tal modo le tappe fondamentali dell'intera vicenda, nell'atto di citazione si prosegue affermando che *"[i]n sede di audizione personale veniva escusso OMISSIS, affermato autore di opere di street art in Italia, il quale ha realizzato e realizza opere*

murali di macro-dimensioni su committenza di vari comuni italiani".

In particolare, ad avviso del Requirente, tale audizione avrebbe "confermato innanzitutto che nella vicenda in esame [sarebbero] state violate le regole minime di logica esecutiva di un'opera, poiché il sindaco R. [aveva] recepito una proposta inviata dall'artista senza che quest'ultimo facesse un preventivo sopralluogo o si dotasse di elementi documentali su quale superficie operare e men che meno senza un preventivo bozzetto o rendering che desse contezza anche delle dimensioni dell'opera; dimensioni idonee a giustificarne tempi di realizzazione e costi . In sostanza, il preventivo ricevuto da L.R. dall'artista tedesco [sarebbe stata] una proposta in bianco così sintetizzabile: 'mi date circa 11 mila euro e io in un mese vi faccio qualcosa'."

Ad avviso della Procura attrice, dunque, sarebbe emersa la "volontà del sindaco R. di incaricare l'artista per un'opera e avallarne, al buio, il preventivo, omettendo qualsiasi analisi sull'oggetto dell'opera, sulla sua fattibilità, sulla congruità di costi e tempi di realizzazione, così accettando consapevolmente tutti i rischi di costi sproporzionati e ingiustificati per il Comune di OMISSIS, compresi anche quelli derivanti dall'incomprensibile interposizione dell'A.P.T. la cui unica spiegazione logica si [doveva rinvenire] nell'intento di schermare il rapporto diretto tra artista e sindaco (A.P.T., si ribadisce, riceve il testo della proposta dalla R., non aveva gestito progetti analoghi e non ha svolto alcun reale

servizio se non incassare le somme dal Comune di OMISSIS per pagarne i creditori)."

Alla luce di tali considerazioni, ad avviso del Requirente, "[g]li elementi sopra esposti esprim[erebbero] una condotta dolosa del sindaco R., a cui solo in via subordinata si contesta la colpa grave, per aver omesso qualsiasi preventiva valutazione di congruità sul preventivo dell'artista e sui costi ulteriori riconosciuti per ultimare l'opera."

Peraltro, "[g]li effetti della condotta dolosa del sindaco L.R. si sarebbero potuti neutralizzare se gli assessori, che hanno adottato le delibere n. OMISSIS e n. OMISSIS e i due segretari comunali che sulle due delibere hanno apposto il parere di regolarità tecnica, non avessero omesso qualsiasi controllo sulla proposta generica ed evanescente del sindaco R.. [Andrebbe], pertanto, ravvisata anche una responsabilità sussidiaria nei confronti degli assessori S.B.,, R.G., G.B. e G.V. nonché delle due segretarie comunali M.C. e D.M. da quantificare con riferimento alla efficacia causale delle loro condotte omissive riconducibili alle delibere n. OMISSIS e n. OMISSIS; in via subordinata, per le loro gravi e ingiustificabili omissioni, i medesimi soggetti [sono stati chiamati a rispondere] con responsabilità diretta per colpa grave, unitamente alla Sindaca L.R., con responsabilità parziaria del 50% in capo alla R. e il rimanente 50% suddiviso con responsabilità equivalente in proporzione all'efficienza causale delle loro condotte."

Quanto al danno in contestazione, “[l]’onere di euro 16.205,36 sostenuto dal Comune di OMISSIS risult[erebbe] oltremodo sproporzionato rispetto alla causale funzionale dell’opera, alla notorietà dell’artista, alle dimensioni dell’opera.

Secondo l’id quod plerumque accidit [sarebbe], in radice, manifestamente irragionevole una spesa di ornamento con un murales da realizzarsi in un luogo angusto, all’interno di un “centro di lettura” a fruizione saltuaria nonché – come ictu oculi desumibile dai rilievi fotografici in atti - privo di oggettivo pregio turistico quale deve ritenersi l’ex caseificio di OMISSIS, che, come accertato dai carabinieri, è aperto tre giorni alla settimana e ha registrato accessi di circa 120 utenti tra fine aprile e fine maggio 2024 [...]”.

Tuttavia – si prosegue nell’atto di citazione – poiché l’opera è stata comunque realizzata, potrebbero quantificarsi vantaggi per la comunità “*pari a quanto l’opera sarebbe dovuta costare, considerandone le dimensioni (i rilievi dei carabinieri hanno misurato mt 4,80 x 3,50) e i costi correnti di opere ben più grandi e realizzati da artisti noti*”. Valutata, quindi, una utilitas quantificabile con una stima equitativa favorevole ai danneggiati in € 2.205,26, il costo totalmente ingiustificato sostenuto dal comune di OMISSIS e, quindi, il danno erariale ammonterebbe a € 14.000.

Nell’atto di citazione sono state poi esaminate le argomentazioni difensive, sviluppate dai convenuti in sede di controdeduzioni

scritte, volte a dimostrare l'assenza in radice di qualsivoglia danno erariale riconducibile alla condotta dei deducenti.

In estrema sintesi, gli invitati a dedurre avrebbero opposto alle contestazioni del Requirente che: (a) l'opera artistica consentiva l'affidamento diretto; (b) la realizzazione dell'opera rientrava nell'insindacabile valutazione discrezionale dell'amministrazione; (c) non vi sarebbe stata alcuna violazione di legge e alcun danno.

A tale riguardo nell'atto di citazione si è replicato, con riferimento all'asserita assenza di violazione di legge riconducibile alla condotta dei deducenti, *"che non è stata contestata la violazione di un obbligo di gara, bensì la macroscopica violazione dei principi di economicità e di sana gestione finanziaria, diretti corollari del canone di buona amministrazione contemplato dall'articolo 97 della Carta costituzionale"*. In particolare, *"[l]a contestata assenza di qualsiasi valutazione di congruità e di utilità della spesa esprim[erebbe] la massima violazione dell'obbligo di economicità richiesto dall'articolo 1 della legge n. 241/1990 e, quindi, dell'obbligo di sana gestione finanziaria a cui è tenuto l'amministratore di risorse pubbliche."*

Quanto invece alla eccepita riserva di amministrazione, sarebbe agevole rilevare come le argomentazioni difensive *"risultino incompatibili con il principio, ultraventennale, di sindacabilità in base al principio di economicità delle scelte discrezionali irragionevoli affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione sin dalla sentenza n. 14488/2003 [...]"*.

In ordine, poi, alla "nota prodotta dalla difesa a firma del sindaco R., datata 19.6.2022 e protocollata il 19.7.2022, [quest'ultima] conferm[erebbe] quanto contestato e cioè che al sindaco R. è venuta l'idea di realizzare un murales e si è direttamente rivolta all'artista tedesco con assoluta approssimazione, e l'artista tedesco con la medesima approssimazione ha inviato il preventivo poi dalla Sindaca veicolato alla A.P.T. che formalmente risulta proponente: tutto ciò è documentalmente e con l'audizione di OMISSIS dimostrato e sopra descritto".

In merito, invece, alle contestazioni di incongruità e irragionevolezza della spesa nelle allegazioni attoree, "saldate sia all'assenza di qualsiasi valutazione preventiva operata dall'amministrazione sia alla comparazione concreta con i costi di opere ben più grandi e complesse realizzate da un artista (OMISSIS) impegnato in tutto il territorio nazionale anche da comuni di notevoli dimensioni, la difesa si [sarebbe] limitata a replicare trasmettendo il curriculum dell'artista tedesco ma così, in realtà, confermandone il livello di limitata notorietà, già agevolmente constatabile sul web digitandone il nome sui motori di ricerca".

La eccepita insussistenza del dolo si scontrerebbe con l'assoluta approssimazione e arbitrio con cui il sindaco R. avrebbe gestito la realizzazione dell'opera, "coinvolgendo senza alcuna linearità e logica l'A.P.T. e accettando il rischio di costi sproporzionati e irragionevoli, la cui omessa valutazione a monte rileva comunque

anche come colpa grave omissiva contestata in via subordinata".

Quanto, poi, alla eccepita insussistenza di condotta omissiva anche per i soggetti destinatari di contestazione a titolo di responsabilità sussidiaria rispetto al sindaco R., sarebbe "sufficiente rammentare che la tesi secondo cui solo la responsabilità omissiva tipizzata sarebbe idonea a neutralizzare il c.d. scudo erariale è stata censurata in sede di appello (App. Sez. II[^] 356/2023) con conseguente riforma della singolare interpretazione rassegnata nella sentenza emiliana (Sez. Emilia Romagna 72/2022).

In ogni caso nella fattispecie concreta in esame, comunque ricorrerebbe una condotta "mista" con antecedente causale omissivo prevalente, rispetto alla quale l'articolo 21 decreto semplificazioni, invocato dalla difesa, non opera secondo un recente ed equilibrata pronuncia (Sez. G.le Piemonte 339/2023)".

La eccepita ritenuta estraneità dell'assessore G.V. e del segretario comunale dott.ssa D.M. si fonderebbe, infine, "su una rilettura della vicenda comprensibile in un'ottica difensiva ma che si scontra con gli effetti giuridici ricollegabili alla deliberazione n. OMISSIS".

Di qui, dunque, la conclusione che l'intero danno di € 14.000 euro "va contestato a titolo di dolo integralmente al sindaco L.R. e in via sussidiaria nei confronti degli assessori S.B., R.G., G.B. e G.V. nonché delle due segretarie comunali M.C. e D.M.; in via subordinata i medesimi soggetti rispondono con responsabilità diretta omissiva per colpa grave unitamente alla Sindaca L.R., con

responsabilità parziaria del 50% in capo alla R. e il rimanente 50% suddiviso secondo la ripartizione della responsabilità sussidiaria".

La responsabilità sussidiaria andrebbe in ogni caso quantificata con riferimento all'efficienza causale delle condotte omissive degli assessori deliberanti e dei due segretari comunali riconducibili alle delibere n. OMISSIS e n. OMISSIS.

Conseguentemente, *"il danno derivante dalla delibera n. OMISSIS (adottata, oltre che dal sindaco L.R., dagli assessori S.B.i, R.G. e B.G. con parere del segretario C.) ammonta a euro 10.469,28 (74,78% di 12.118,19) e, pertanto, in considerazione della equivalenza causale delle condotte degli assessori e del segretario comunale, la quota di sussidiarietà pro-capite è di euro 2.617,32".*

Viceversa, *"il danno derivante dalla delibera n. OMISSIS (adottata, oltre che dal sindaco L.R., dagli assessori S.B., G.B., R.G. e G.V. con parere del segretario M.) ammonta a euro 3.530,80 (25,22% di 4.086,97) e, pertanto, in considerazione della equivalenza causale delle condotte degli assessori e del segretario comunale, la quota di sussidiarietà pro-capite è di euro 706,16".*

In conclusione, *"allo stato, l'accertato danno erariale di 14.000 euro in pregiudizio del Comune di OMISSIS si contesta:*

- in via principale, a titolo di dolo, e per l'intero ammontare, al sindaco L.R., con responsabilità sussidiaria di assessori deliberanti e segretari comunali, di seguito specificata per quota pro-capite:

- S.B.: entrambe le delibere - euro 3.323,48

- G.B.: entrambe le delibere - euro 3.323,48

- R.G.: entrambe le delibere – euro 3.323,48

- G.V.: solo delibera OMISSIS - euro 706,16

- M.C.: solo delibera OMISSIS - euro 2.617,32

- D.M.: solo delibera OMISSIS - euro 706,16.

- in via subordinata, a titolo di colpa grave con responsabilità parziaria di seguito specificata:

- L.R.: 7.000 euro;

- S.B.: entrambe le delibere – euro 1.661,74;

- G.B.: entrambe le delibere – euro 1.661,74;

- R.G.: entrambe le delibere – euro 1.661,74;

- G.V.: solo delibera OMISSIS - euro 353,08;

- M.C.: solo delibera OMISSIS – euro 1.308,66;

- D.M.: solo delibera OMISSIS – euro 353,08

L'importo sopra indicato va maggiorato con il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali."

Con comparsa di risposta depositata in data 20/12/2024 gli odierni convenuti si sono costituiti in giudizio con l'assistenza degli avv.ti Alessandro Urciuoli e Gianpiero Luongo del foro di Trento.

Preliminarmente, la Difesa ha sottolineato come "l'opera d'arte, nello specifico, [sia stata] realizzata sulla parete di ingresso di un'immobile comunale (l'ex OMISSIS, oggi "Centro Culturale di OMISSIS"), che negli anni precedenti era stato oggetto di un intervento di radicale ristrutturazione e di rinnovamento; immobile costituente un importante punto di aggregazione sociale per la collettività, poiché utilizzato quale sede per associazioni locali, per

lo svolgimento di meeting, mostre, convegni e, soprattutto, come punto di lettura comunale nell'ambito del Sistema Bibliotecario Trentino".

Ciò premesso, dopo avere riassunto le accuse contenute nell'atto introduttivo ed essersi richiamata all'insindacabilità della scelta discrezionale del Comune di impreziosire e valorizzare un importante edificio comunale con una opera d'arte, destinata a permanere utilmente nel tempo, la Difesa dei convenuti ha innanzitutto rilevato come non potrebbe essere "imputabile a nessuno dei convenuti (dunque, ai membri della Giunta comunale che hanno deliberato gli impegni di spesa, ed ai Segretari comunali che hanno espresso il parere di regolarità tecnica sui provvedimenti) una specifica violazione di legge, peraltro dalla Procura neppure prospettata".

Invero, "[t]rattandosi di prestazioni aventi ad oggetto un'**opera artistica**, in quanto tale di natura chiaramente **infungibile** (e come tale non "acquistabile" sulle piattaforme destinate al mercato elettronico della pubblica amministrazione), e con un valore abbondantemente sotto soglia (che all'epoca era di € 48.500,00), non vi era alcuna necessità, ovviamente sotto il profilo della congruità della spesa, di operare un preliminare confronto concorrenziale, potendo legittimamente procedersi mediante trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo e senza la previa consultazione, conformemente all'art. 21 della l.p. 23/1990, coerentemente all'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, ed

all'attuale art. 50 del D.lgs. n. 50/2023. [enfasi contenuta nel testo originale]".

Ciò posto, ad avviso della Difesa sarebbe indubbio che la realizzazione dell'opera oggetto del presente giudizio avrebbe avuto un costo adeguato, tenuto conto delle ore di lavorazione, della qualità e del tipo di tecnica utilizzata; un costo non raffrontabile con il diverso dato acquisito dalla Procura in sede istruttoria, non essendo l'opera in commento riconducibile alla differente categoria delle lavorazioni "street art". A tale riguardo ci si richiama alla relazione di un noto esperto d'arte, il prof. OMISSIS, il quale avrebbe avuto modo di valutare l'opera e di esprimere un giudizio di congruità del valore dell'opera rispetto all'importo per essa sborsato dal comune di OMISSIS.

Di talché, a prescindere dal rilievo dell'assenza di una responsabilità amministrativa ed in termini di rigoroso subordine, le valutazioni tecniche dell'esperto, anche riguardo alla quotazione del dipinto, andrebbero seriamente apprezzate dal Collegio, ai sensi dell'art. 1-bis della L. n. 20/1994, per quanto concerne i *"vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata"*.

In secondo luogo, non corrisponderebbe al vero l'affermazione attorea secondo cui *"la causale funzionale sulla realizzazione dell'opera è evanescente e generica"* e frutto di *"singolare improvvisazione"*, poiché sarebbe stato avallato *"al buio il preventivo dell'artista senza alcuna analisi sull'oggetto dell'opera,*

sulla sua fattibilità e sulla congruità dei costi e tempi di realizzazione".

A tale proposito la Difesa ha innanzitutto ribadito come la scelta (anche con valenza di promozione culturale e turistica) finalizzata a riqualificare un edificio comunale destinato ad accogliere una molteplicità di persone (bambini, anziani, studenti, turisti ed artisti) fosse assolutamente razionale e, in quanto tale, poiché discrezionale, non suscettibile di sindacato giurisdizionale.

Oltretutto, a dispetto di quanto riferito dalla Procura, la scelta non sarebbe stata improvvisata, ma sarebbe stata *"meditata e valutata nei dettagli, e come tale condivisa dai componenti tutti della Giunta comunale all'atto dell'adozione delle contestate deliberazioni, in particolare la n. OMISSIS"*.

Invero, *"ancor prima di coinvolgere APT nel progetto (coinvolgimento, come vedremo, necessario per la risoluzione di problematiche amministrative e contabili, e pertinente, tenuto conto delle finalità culturali e di promozione turistica sottese alla realizzazione dell'opera), l'Ente già nell'estate dell'anno 2022 aveva ufficialmente e trasparentemente avviato (con nota protocollata sub n. 5963 dd. 19.07.2022 [...]) il percorso, allorquando, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, erano stati presi contatti con l'artista tedesco OMISSIS; artista, quest'ultimo, scelto non certo "al buio", posto che, al di là del suo autorevole curriculum [...], era già stato apprezzato in occasione di una precedente mostra svoltasi a OMISSIS"*.

Inoltre, l'artista, essendo intimamente attratto e legato al territorio trentino, in particolare alla OMISSIS e alla catena montuosa OMISSIS, aveva in precedenza collaborato con altre amministrazioni pubbliche trentine, sia mediante realizzazione di opere d'arte (affresco presso la sala consiliare di OMISSIS e murale presso la scuola elementare di OMISSIS), sia mediante mostre ed esposizioni individuali (centro culturale di OMISSIS, chiesa di OMISSIS, OMISSIS a OMISSIS, Torre OMISSIS a OMISSIS, Palazzo OMISSIS a OMISSIS come emergerebbe dal *curriculum* dell'artista).

Dall'esame degli atti istruttori dell'Amministrazione comunale, poi, si evincerebbe *"che, ancor prima dell'adozione della deliberazione giuntale n. OMISSIS dd. OMISSIS, vi era stato un nutrito scambio di informazioni, di bozze preparatorie dell'opera, di approfondimenti di natura tecnica (scambio di informazioni preliminari avvenuto "alla luce del sole", mediante l'utilizzo della casella di posta elettronica ufficiale del sindaco, dunque nell'ambito del protocollo informatico dell'ente)."*.

In particolare, con la nota prot. n. OMISSIS dd. OMISSIS il sindaco, facendosi portavoce della volontà dell'organo esecutivo che rappresentava, *"prendeva contatti con l'artista, gli esponeva l'iniziativa che l'Amministrazione voleva promuovere ed il contesto specifico in cui il dipinto avrebbe dovuto essere realizzato; venivano inviate foto della parete, e veniva richiesto il preventivo dei costi, con richiesta di informazioni anche sui tempi di*

realizzazione.

Dopo tale avvio procedimentale, seguiva uno scambio di dati con l'artista finalizzato a valutare i dettagli tecnici ed artistici dell'opera (acquisizione di rendering, di bozze preliminari e del preventivo quest'ultimo protocollato sub n. OMISSIS in data OMISSIS [...]).

Dunque, si sarebbe trattato di un'attività istruttoria precisa e puntuale, proprio nel rispetto del *modus procedendi* illustrato dall'artista OMISSIS in sede di audizione personale; quest'ultimo avrebbe infatti riferito che, dopo il contatto con le amministrazioni *"tramite social o telefonicamente"*, effettuerebbe *"un sopralluogo o se il comune è molto lontano [si farebbe] inviare delle foto"*, producendo infine *"un rendering...al committente"*.

Pertanto, alla luce della documentazione sopra richiamata, i rilievi della Procura, sulla *"improvvisazione"* che avrebbe contraddistinto la spesa - per aver accettato un preventivo *"al buio"* senza preventive analisi di sorta - meriterebbero di essere disattesi.

Ad avviso della Difesa non corrisponderebbe poi al vero che il coinvolgimento dell'APT sarebbe avvenuto nell'asserito *"intento di schermare il rapporto tra artista e sindaco"*.

Invero, *"[f]ermo restando che, come sopra precisato e soprattutto documentato, il sindaco R. ha agito con la massima trasparenza (prova ne sono, la protocollazione degli atti, l'utilizzo del protocollo informatico anche nelle comunicazioni con il Direttore OMISSIS, la cerimonia ufficiale di inaugurazione), il coinvolgimento dell'APT*

[avrebbe trovato] *la sua più che plausibile giustificazione innanzitutto nella necessità di poter beneficiare di un servizio volto a gestire il rapporto con l'artista estero, sia sotto il profilo della comunicazione, sia sotto il profilo contabile e fiscale."*

In particolare, secondo quanto asserito dalla Difesa, difficoltà, per assenza di professionalità adeguate all'interno del comune, erano emerse nella gestione contabile della procedura ed avevano pertanto imposto un supporto di un ente esterno, adeguatamente ed opportunamente individuato nelle strutture di APT (che, oltretutto, aveva esposto per i servizi resi un costo modestissimo pari a 300 euro oltre iva).

A tale riguardo, "[p]roprio in relazione alle difficoltà contabili emerse, si producono gli scambi di corrispondenza - anche a testimonianza della massima chiarezza che [avrebbe] contraddistinto la procedura di spesa - tra la Responsabile dell'Ufficio Finanziario del Comune, il Consorzio dei Comuni ed i professionisti di Centro Studi Locali".

Tutto ciò, ovviamente, "senza poi dimenticare l'indiscussa valenza culturale e di promozione turistica del territorio (coerentemente con gli scopi istituzionali e statutari di ATP) collegata alla realizzazione dell'opera d'arte, raffigurante OMISSIS, ossia la vetta principale e più famosa del OMISSIS (oggetto di sopralluoghi e di studi preliminari da parte dell'artista [...]); tanto che - e non a caso - l'opera d'arte [sarebbe] stata, recentemente, anche oggetto di visite programmate da parte di persone provenienti

dalla Germania, interessati, oltre che a visitare il territorio, anche ad apprezzare da vicino l'opera d'arte in discussione".

A confutazione della specifica contestazione della Procura secondo cui l'immobile ex caseificio sociale sarebbe un *"luogo angusto"* a *"fruizione saltuaria"*, la Difesa, onde rimarcare la natura di *"importante luogo di aggregazione e di condivisione sociale"*, ha evidenziato che in esso troverebbero spazio (a) il punto di lettura della comunità con una nutrita biblioteca offrirebbe anche il servizio di prestito interbibliotecario; (b) numerosissime iniziative culturali, scolastiche e ludiche coinvolgenti, oltre che gli adulti, anche i bambini dell'asilo nido, della scuola primaria e della scuola materna, nonché workshop, presentazione di libri ed incontri promossi, nell'ambito di tematiche legate al turismo, in collaborazione con l'università di Trento e con l'università di Padova, concorsi fotografici, mostre di pittura ed incontri tematici su tematiche di indubbia attualità ed interesse; (c) il circolo OMISSIS, ossia l'associazione di riferimento per i pensionati e gli anziani del paese e lo spazio giovani della comunità; (d) visite da parte di turisti, provenienti da varie zone della Germania, interessate a visionare l'opera d'arte.

Peraltro, a dispetto del dato assunto dai Carabinieri basato unicamente sui prestiti dei libri, sarebbe utile evidenziare che il punto di lettura, riguardo all'anno avrebbe registrato 1835 presenze nel 2023 e 2789 nel 2024.

Alla luce delle precedenti considerazioni, dunque, ad avviso della

Difesa emergerebbe "l'assenza di elementi indicatori di una responsabilità erariale, poiché, sotto il profilo dell'elemento più propriamente oggettivo, oltre alla dimostrata assenza di violazioni di legge, la realizzazione dell'opera è avvenuta all'esito di una articolata e trasparente istruttoria; in un contesto ove la scelta discrezionale degli amministratori (ed il loro adoperarsi per la comunità per raggiungere l'obiettivo prefissato) non ha concretizzato alcun pregiudizio erariale passibile di contestazione, ma al contrario, è servita a valorizzare un importante edificio comunale prima dismesso [...], nell'ottica di favorirne ed incentivarne l'utilizzo (anche in conseguenza della stagione emergenziale all'epoca in corso) e di rendere un servizio pubblico adeguato".

Passando all'elemento soggettivo del presunto illecito contabile contestato dalla Procura, la Difesa ha affermato l'infondatezza delle accuse prospettate dall'Inquirente, partendo, innanzitutto, dal dolo contestato al sindaco R..

A tale riguardo si eccepisce che nessuno degli elementi probatori dedotti nell'atto di citazione deporrebbe in tal senso; il sindaco L.R. non solo non avrebbe commesso intenzionali violazioni di legge o di obblighi di servizio, ma neppure avrebbe voluto, o si sarebbe mai prefigurata un potenziale evento pregiudizievole a danno dell'ente. Peraltro, a fronte di una spesa congrua, ragionevole, motivata e frutto di una accurata istruttoria, non potrebbe concretizzarsi alcun illecito depauperamento delle casse

comunali quale conseguenza di una azione dolosa del sindaco.

Ciò precisato riguardo al sindaco, ed esclusa in radice la sussistenza del dolo, rispetto agli altri componenti di giunta non sarebbe prospettabile alcuna responsabilità, *"se non altro in quanto se manca il dolo per l'autore principale, neppure può porsi una responsabilità sussidiaria per gli altri convenuti"*; anche in considerazione del fatto che ad essi non sarebbe imputabile alcuna una colpa grave quale conseguenza di un illecito di natura omissiva, neppure in termini di *culpa in vigilando* (posto che, com'è noto, la limitazione di responsabilità di cui all'art. 21 del D.L. 76/2020 non si applicherebbe *"per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente"*).

Le delibere contestate, invero, *"sono conseguenza di una azione voluta (in concreto, l'approvazione delle stesse) e non già di una qualche omissione o del tentativo di occultare qualcosa; dunque, condotte di natura chiaramente commissiva"*.

Non si comprenderebbe, infatti, quali controlli avrebbero dovuto attuare i membri di giunta, posto che l'opera d'arte (formalmente proposta del sindaco, ma voluta da tutto l'organo esecutivo comunale) sarebbe stata tutt'altro *"che generica ed evanescente"*, *"irragionevole"* e frutto di *"improvvisazione"*; come tale, pertanto, sarebbe stata condivisa, approvata e motivatamente formalizzata nelle delibere disponenti gli impegni di spesa (che trovavano fondamento in un avanzo di gestione ed in un comune con bilancio impeccabile), oltretutto, munite dei pareri di regolarità contabile

del servizio finanziario.

Parimenti dovrebbe dirsi per i segretari comunali succedutisi nel tempo, *"i cui i pareri di regolarità tecnica **sono stati espressi (e non già omessi)** [enfasi contenuta nel testo originale] legittimamente, a fronte di delibere motivate e ben istruite, ove neppure si ponevano, come sopra evidenziato, preliminari questioni sulla congruità del costo dell'opera o sulla necessità di previ confronti concorrenziali; pertanto, rispetto alla posizione dei deducenti Segretari, una colpa grave, in termini di omissione, è decisamente insussistente, se non altro in quanto rientrante nell'ambito delle esclusioni del c.d. "scudo erariale"; a prescindere dal rilievo che, nel loro comportamento, neppure è ravvisabile una colpa grave di natura commissiva (che per vero la Procura neppure ha prospettato) avendo gli stessi espresso un parere di regolarità tecnica assolutamente legittimo".*

Non coglierebbe nel segno, poi, il richiamo contenuto a pag. 15 dell'atto di citazione secondo cui nella specie ricorrerebbe *"una condotta mista con antecedente causale omissivo prevalente"*, posto che *"una **omissione, come è noto, consiste nel "non compiere" un'azione che l'agente ha il dovere giuridico di compiere**" [enfasi contenuta nel testo originale].*

Ad avviso della Difesa, un tale dovere non esisteva, *"concretizzando i comportamenti degli odierni convenuti delle condotte di natura tipicamente commissiva: la volontà dei membri di Giunta era di deliberare la spesa finalizzata alla realizzazione*

dell'opera d'arte (cosa che hanno fatto), i Segretari comunali erano stati chiamati a rendere il parere di regolarità tecnico amministrativa (cosa che hanno fatto)".

Per tali motivi, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, le pretese di Parte attrice non meriterebbero di essere accolte per assenza di dolo e per assenza di colpa grave (sia in termini omissivi che, per quanto occorra, in termini commissivi).

Dimostrata l'assenza di responsabilità per tutti gli odierni convenuti, in via del tutto subordinata, nella comparsa di risposta si è evidenziata l'infondatezza delle contestazioni sollevate a danno dell'assessore V. e della dott.ssa D.M..

Le contestazioni nei confronti di tali convenuti riguarderebbero unicamente la deliberazione n. OMISSIS, ovvero un provvedimento meramente consequenziale e necessitato rispetto alla presupposta deliberazione n. OMISSIS; con la delibera n. OMISSIS, invero, era stato disposto il pagamento del saldo di quanto dovuto all'artista (e già deciso nella precedente delibera) e delle spese ulteriori di alloggio dello stesso (dovute a fronte delle difficoltà di natura esecutiva medio tempore emerse).

La seconda delibera, dunque, trovando la sua giustificazione nella necessità di consentire l'ultimazione dell'opera (per le difficoltà emerse in sede di esecuzione, e per le maggiori dimensioni del quadro rispetto alle previsioni originarie), rappresentava un atto obbligatorio; un atto rispetto al quale la volontà dell'assessore V. non poteva essere espressa in termini contrari o diversi, ed il

parere di regolarità tecnica reso - e non già omesso - della dott.ssa

M. (che, oltre ad aver preso servizio pochissimi giorni prima dell'adozione della delibera, svolgeva le sue funzioni anche presso altro ente) era conforme a legge.

In via di rigoroso subordine, e nella denegata ipotesi di una qualche pretesa responsabilità in capo ai convenuti, la Difesa ha affermato che vi sarebbero ampi margini per concedere la riduzione dell'addebito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, comma 1, del RD 2440/1923 e dell'art. 52, comma 2, del RD 1214/1934 e/o ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della L. 14.01.1994 n. 20, *"tenuto conto in particolare dei vantaggi comunque acquisiti dalla amministrazione dalla realizzazione dell'opera d'arte, il cui valore è stato accertato dal prof. OMISSIS nella perizia di stima qui dimessa"*.

In via istruttoria la Difesa ha chiesto l'ammissione di una CTU volta a descrivere l'opera d'arte realizzata, le caratteristiche tecniche, la congruità dei costi sostenuti, anche tenuto conto dei tempi di esecuzione e di ogni altro onere dovuto. Inoltre, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze oggetto di appositi capitoli di prova.

Con una breve nota d'udienza depositata in data 02/01/2025 la Procura contabile ha ribadito la presunta serie di irregolarità e mancanze nella gestione del progetto artistico da parte del sindaco R. e degli altri convenuti, con particolare attenzione alla mancanza di trasparenza, pianificazione e valutazione dei costi.

In particolare, (a) il sindaco R. avrebbe avviato rapporti con un artista senza una chiara idea del progetto e senza una preventiva valutazione dei costi con conseguente gestione approssimativa e non trasparente dell'intera procedura; (b) il sindaco avrebbe utilizzato una mail non protocollata per trasmettere ad APT una proposta che avrebbe dovuto essere formalizzata da APT stessa, sollevando dubbi sulla trasparenza e correttezza delle procedure; (c) APT non avrebbe avuto esperienza in progetti simili e non vi sarebbero state ragioni logiche per cui il sindaco si rivolgesse a loro, se non per mascherare la sua volontà di affidare l'opera all'artista tedesco senza una valutazione adeguata; (d) l'artista non avrebbe verificato adeguatamente la superficie su cui operare, causando problemi di realizzazione con conseguenti ritardi e aumenti dei costi, che il comune avrebbe comunque coperto nonostante l'inadempimento evidente; (e) non sarebbe stata effettuata una valutazione di congruità dei costi dell'opera da parte di nessuno dei convenuti.

Quanto all'elemento psicologico, "il rapporto diretto del sindaco con l'artista, l'assenza di qualsiasi valutazione di congruità, il ricorso del sindaco R. all'interposizione di APT (il sindaco con mail non protocollata trasmette ad APT la proposta da far risultare come formalizzata da APT [...]), l'acquiescenza all'errore esecutivo e ai maggiori costi di alloggio, costituiscono plurimi elementi sintomatici della volontà dolosa del sindaco di realizzare la sua idea a prescindere dalla congruità dei costi".

La omessa valutazione di congruità anche da parte degli altri convenuti verrebbe *"apoditticamente ricostruita in termini di condotta attiva senza però che la difesa offra elementi giuridici idonei a confutare né la giurisprudenza di appello riportata a pagina 15 dell'atto di citazione (App. Sez. II^ 356/2023) sulla condotta omissiva, né la giurisprudenza di primo grado sulla rilevanza della c.d. condotta "mista" con antecedente causale omissivo prevalente (Sez. G.le Piemonte 339/2023)"*.

Infine, verrebbe prodotta una mera relazione non giurata che senza alcuna analisi comparativa e senza alcun elemento di sostegno affermerebbe la congruità dell'opera dell'artista tedesco e il maggior pregio rispetto ad un'opera di *street art*, quest'ultima qualificata con evidente approssimazione.

Peraltro, nella relazione a firma OMISSIS *"non ci si confronta con le dettagliate dichiarazioni di un artista con curriculum consolidato come OMISSIS che ha ben spiegato in sede di audizione personale sia la metodologia di valutazione preventiva dell'opera da realizzare, sia il rapporto tempi di lavorazione/tempi di realizzazione dell'opera, sia il rapporto di congruità tra costi/complessità e tempi di realizzazioni di opere di dimensioni ben superiori a quella di OMISSIS"*.

Nel corso dell'udienza il PM ed i rappresentanti delle parti hanno sinteticamente richiamato le loro argomentazioni e ribadito le conclusioni e la causa, all'esito della discussione, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

(A) Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di responsabilità amministrativa esercitata dalla Procura regionale nei confronti dei sig.ri L.R., G.V., R.G., S.B., G.B., M.C. e D.M., rispettivamente sindaco (R.) assessore (V., G., B. e B.) e segretario comunale *pro tempore* (C. e M.) del comune di OMISSIS, con la connessa richiesta di pagamento di un importo di € 14.000, oltre rivalutazione e interessi legali, per un danno asseritamente cagionato all'ente di appartenenza in seguito alla realizzazione di un murale all'interno di un edificio comunale ad un costo ritenuto incongruo.

(B) La domanda attorea è infondata in quanto (a) non è stato provato il lamentato danno erariale (v. *infra sub* B.3); (b) non si ravvisano gli estremi del dolo nella condotta contestata in via principale al sindaco R. (v. *infra sub* B.4); (c) le condotte contestate ai convenuti in via subordinata e a titolo di colpa grave non sono perseguibili ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (v. *infra sub* B.5).

Tuttavia, prima di procedere ad esporre le ragioni della decisione appare opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento in cui è maturata la presente vicenda (v. *infra sub* B.1), provvedendo, poi, a definire con esattezza i termini dell'odierna contestazione e con essi il perimetro del *thema decidendum* (v. *infra sub* B.2).

(B.1) Come noto, l'art. 9 della Costituzione sancisce che la Repubblica *"promuove lo sviluppo della cultura"* e tutela *"il patrimonio storico e artistico della Nazione"*.

In materia, anche grazie al contributo offerto negli anni dalla giurisprudenza costituzionale, nel nostro ordinamento si è progressivamente consolidata la distinzione tra la *tutela dei beni culturali*, affidata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. s, Cost.), e l'attività diretta alla loro *promozione e valorizzazione*, assegnata alla potestà legislativa concorrente delle Regioni (art. 117, comma 3, Cost.).

Peraltro, quanto alle Province autonome di Trento e di Bolzano, tale distribuzione di competenze deve tenere conto della potestà legislativa esclusiva loro affidata in materia di *"tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare"* (art. 8., n. 3, dello Statuto di autonomia, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e di *"lavori pubblici di interesse provinciale"* (art. 8, n. 17, dello Statuto di autonomia).

Ciò premesso, alcuni importanti principi fondamentali in tema di valorizzazione dei beni culturali sono ricavabili, ai fini che ci occupano, dalla Legge 29/07/1949, n. 717, recante norme per l'arte negli edifici pubblici e da ultimo modificata dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, il cui art. 1 dispone che *"[I]e Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono*

destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto [...]" (art. 1, comma 1), laddove, "[q]ualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, [la quota] di cui sopra verrà devolut[a] all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili di pittura e di scultura, che integrino la decorazione, degli interni" (art. 1, comma 6).

Trattasi, come evidente, di un vero e proprio **"obbligo di abbellimento" degli edifici pubblici a mezzo di opere d'arte**, interessante anche gli interventi di ristrutturazione edilizia e che fa capo, tra gli altri, anche ai comuni al superamento di determinate soglie di valore fissate dalla legge.

Un tale obbligo, invece, non ricorre per talune tipologie di edifici pubblici, quali quelli destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica (art. 1, comma 2, L. n. 717/49), per le opere di edilizia scolastica (art. 9 L. n. 412/75) ed universitaria (decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817) e, più in generale, per *"gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro"* (art. 1, comma 2, L. n. 717/49, come sostituito dall'art. 47 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1).

In merito alle procedure di scelta dell'intervento da eseguire e del soggetto cui affidarlo, invece, è espressamente previsto che *"[l]a scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte [...] è effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio*

grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nominati dall'amministrazione medesima" (art. 2 L. n. 717/49).

Le disposizioni testé esaminate, ovviamente, attengono solo all'ipotesi in cui sussista un vero e proprio obbligo per l'Amministrazione di destinare una quota della spesa totale prevista nel progetto di costruzione o ristrutturazione di un edificio pubblico al suo abbellimento a mezzo di opere d'arte (generalmente per progetti di valore superiore ad un milione di euro), laddove invece in tutti gli altri casi (segnatamente per progetti di valore inferiore al milione di euro) gli enti pubblici - anche territoriali - **restano liberi, nell'esercizio della loro discrezionalità amministrativa, di destinare delle somme all'abbellimento degli edifici pubblici da loro posseduti.** In tali ultime ipotesi l'ente pubblico potrà ricorrere, a seconda dei casi, sia allo strumento del contratto di lavoro autonomo da stipularsi *"con soggetti che operino nel campo dell'arte"* (art. 7 d.lgs. n. 165/2001), sia all'appalto da stipulare con un determinato operatore economico nel caso in cui *"lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica"* (art. 63 d.lgs. n. 50/2016; art. 158 d.lgs. n. 36/2023).

In termini analoghi, poi, in provincia di Trento è stata introdotta una specifica disciplina in materia di abbellimento degli edifici

pubblici - di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione -
dettata dall'**art. 20 della Legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2**, e s.m.i., dal regolamento di attuazione di cui al Decreto del
Presidente della Giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg,
e dalla delibera della Giunta provinciale n. 2825 del 14 Dicembre
2007.

(B.2) Ricostruito brevemente il quadro normativo di riferimento
può dunque affermarsi, in linea di principio, come l'abbellimento a
mezzo di opere d'arte degli edifici pubblici di nuova costruzione od
oggetto di ristrutturazione rientri certamente tra gli scopi
istituzionali anche degli enti pubblici territoriali come i comuni
(circostanza, peraltro, da ritenersi pacifica tra le odierne parti del
giudizio).

Ciò premesso, occorre a questo punto precisare come nella
presente controversia **non si contesti l'eventuale violazione
delle regole procedurali sopra descritte**, atteso che la
principale - e anzi unica - contestazione formulata dal Requirente
attiene alla presunta *"macroscopica violazione dei principi di
economicità e di sana gestione finanziaria"*, riconducibile alla
*"contestata assenza di qualsiasi valutazione di congruità e di utilità
della spesa"* afferente alla realizzazione del murale di cui si discute
(v. pag. 13 atto di citazione).

In altre parole, nell'atto introduttivo del giudizio *"non è stata
contestata la violazione di un obbligo di gara"* (v. pag. 13), ma si
è affermato che *"[l]'onere di euro 16.205,36 sostenuto dal*

*Comune di OMISSIS **risulta oltremodo sproporzionato** [enfasi aggiunta] rispetto alla causale funzionale dell'opera, alla notorietà dell'artista, alle dimensioni dell'opera"* (v. pag. 11), di talché il danno erariale andrebbe individuato nella differenza tra quanto complessivamente sborsato dall'Amministrazione comunale per la realizzazione dell'opera e "**quanto l'opera sarebbe dovuta costare** [enfasi aggiunta], considerandone le dimensioni (i rilievi dei carabinieri hanno misurato mt 4,80 x 3,50) e i costi correnti di opere ben più grandi e realizzati da artisti noti" (v. pag. 11); importo, quest'ultimo, determinato "*con una stima equitativa favorevole ai danneggiati*" in € 2.205,26, con la conseguenza che "*il costo totalmente ingiustificato sostenuto dal Comune di OMISSIS, e quindi, il danno erariale ammonta a 14.000 euro*" (v. pag. 12).

(B.3) Delineata come sopra l'esatta natura del preteso danno erariale oggetto dell'odierno *thema decidendum* (spesa per la realizzazione di un'opera d'arte ad un costo sproporzionato rispetto al suo reale valore) il Collegio ritiene che la contestazione non sia fondata.

In particolare, manca agli atti la prova dell'effettiva sproporzione tra quanto complessivamente sborsato dal comune di OMISSIS per la realizzazione del murale *de quo* e quello che, in tesi, avrebbe dovuto invece considerarsi il "giusto prezzo" dell'opera d'arte realizzata dall'artista tedesco OMISSIS.

Innanzitutto, manca una previa individuazione di quelli che sono i

criteri di valutazione delle opere d'arte generalmente utilizzati dagli operatori del settore (case d'asta, mercanti d'arte, ecc.), in modo da potere apprezzare e comprendere su quali basi il Requirente possa affermare che il reale valore del murale realizzato all'interno dell'ex caseificio sociale di OMISSIS si attestava in non più di € 2.205,26.

A tale proposito, infatti, se è pur vero che le dimensioni dell'opera (nel caso di specie pari a metri 4,80 x 3,50) possono incidere sull'esito di una stima del suo valore, altri sono i fattori che dovrebbero essere tenuti altresì in considerazione a tal fine, quale l'eventuale esistenza di un c.d. coefficiente d'artista riferibile al suo autore (indice espressivo non solo della fama ed esperienza dell'artista, ma anche della quotazione di mercato delle sue opere), piuttosto che la tecnica utilizzata per realizzare l'opera d'arte anche al fine di apprezzare la qualità dei materiali impiegati e il tempo necessario a portare a compimento la stessa (tutti elementi di fatto sui quali manca evidenza di alcuna indagine da parte del Requirente).

La censurata scarsa notorietà dell'artista in questione (il *"curriculum dell'artista tedesco [ne confermerebbe] il livello di limitata notorietà, già agevolmente constatabile sul web digitandone il nome sui motori di ricerca"*: v. pag. 14 atto di citazione) risulta frutto di una valutazione dello stesso Requirente, non suffragata da elementi oggettivi di riscontro e comunque inidonea a spiegare il pregresso coinvolgimento dello stesso artista

nell'esecuzione di analoghi progetti per conto di altri comuni trentini (murale sulla facciata esterna della scuola di OMISSIS e nella sala consiliare del palazzo comunale di OMISSIS).

Parimenti, l'affermazione del Requirente per la quale al modico valore dell'opera contribuirebbe la sua esecuzione all'interno dell'ex caseificio sociale (*"è, in radice, manifestamente irragionevole una spesa di ornamento con un murales da realizzarsi in un luogo angusto, all'interno di un "centro di lettura" a fruizione saltuaria nonché – come ictu oculi desumibile dai rilievi fotografici in atti - privo di oggettivo pregio turistico quale deve ritenersi l'ex caseificio di OMISSIS"*) non integra certo un valido criterio di stima dell'opera pittorica in parola, traducendosi piuttosto in una critica del Requirente rivolta alle scelte discrezionali dell'ente territoriale circa l'edificio pubblico da abbellire e il luogo dove collocare l'opera (cfr. art. 1, comma 1, L. n. 20/1994 a proposito della *"insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali"* da parte del Giudice contabile).

Del resto, non può condividersi l'assunto di fondo da cui muove il Requirente secondo cui il valore economico di un'opera d'arte (ad es. un dipinto) sia necessariamente legato al luogo della sua collocazione o conservazione (una collezione privata piuttosto che un museo; il municipio di una grande città piuttosto che la biblioteca di un piccolo comune trentino); e ciò a prescindere dalle documentate contestazioni di controparte secondo cui l'edificio in questione, appositamente ristrutturato, rappresenta non solo la

sede della biblioteca comunale e di associazioni, ma altresì il principale luogo di incontro della comunità locale (cfr. documenti da n. 23 a n. 33 allegati alla comparsa di risposta).

In ogni caso, ad avviso del Collegio, alcun rilievo probatorio circa l'effettiva incongruità del costo sostenuto dal comune di OMISSIS per la realizzazione del murale in parola può ascriversi alle dichiarazioni rese dal sig. OMISSIS sentito dal Requirente in data 23/05/2024 (v. doc. 9 allegato all'atto di citazione). Invero tali dichiarazioni non integrano, per provenienza, una consulenza tecnica ex 63 c.g.c., e, quanto al contenuto, sono manifestamente irrilevanti ai fini della decisione, limitandosi a ripercorrere l'esperienza personale dell'artista di *street art* siciliano, senza che da essa risultino in alcun modo ricavabili o sussumibili validi elementi di stima dell'opera dello OMISSIS.

In altre parole, il Requirente, da un lato ha omesso una qualsiasi indagine di mercato circa il valore attribuibile alle opere pittoriche dello OMISSIS (già impegnato, in precedenza, in analoghi lavori di abbellimento di edifici pubblici svolti in favore di altri comuni trentini [v. *curriculum* di OMISSIS, *sub* all. 5 alla comparsa di risposta]), dall'altro ha fondato il proprio giudizio di non congruità del costo del murale realizzato all'interno dell'ex caseificio comunale di OMISSIS sulla sola base delle generiche informazioni rese da un artista di sua conoscenza, il sig. OMISSIS, assolutizzando tali dati e disancorando la stima dell'opera da valutare dalle sue effettive caratteristiche qualitative e da una

previa indagine del suo effettivo valore di mercato.

Di qui, dunque, la conclusione raggiunta dal Collegio secondo cui allo stato degli atti il Requirente non ha fornito oggettivi elementi di prova idonei a fondare il giudizio di "non congruità" del costo sostenuto dal comune di OMISSIS per l'abbellimento dell'ex caseificio comunale a mezzo del murale realizzato dall'artista tedesco OMISSIS.

Né a tale carenza probatoria il collegio può supplire disponendo una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), atteso che quest'ultima è finalizzata a supportare l'attività valutativa del giudice con cognizioni tecniche specifiche e non può essere utilizzata per provare fatti che spetta alla parte dedurre e dimostrare (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. n. 15521 del 07/06/2019; Cass. civ., Sez. VI - 1, ord. n. 30218 del 15/12/2017).

(B.4) Benché la mancata prova della sussistenza del danno abbia carattere assorbente e sia di per sé ragione sufficiente per decretare l'infondatezza dell'odierna azione risarcitoria, il Collegio ritiene opportuno rilevare come nel caso di specie non si ravvisi neppure, sotto il profilo soggettivo, il dolo contestato in via principale in capo al sindaco L.R.. Tale accertamento, infatti, appare propedeutico alla successiva ulteriore conclusione raggiunta dal Collegio secondo cui la presente vicenda non è in ogni caso perseguibile in forza del cosiddetto "scudo erariale", previsto e disciplinato dall'art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11

settembre 2020, n. 120 (v. *infra sub B.5*).

In particolare, la circostanza che il sindaco R. avrebbe volontariamente deliberato di assumere una spesa sproporzionata a carico delle finanze dell'ente territoriale per la realizzazione di un murale ad opera dell'artista tedesco OMISSIS (o che comunque ne avrebbe accettato il rischio) sarebbe desumibile dal fatto che:

(a) tale decisione non sarebbe stata preceduta da alcuna *"analisi sull'oggetto dell'opera, sulla sua fattibilità, sulla congruità di costi e tempi di realizzazione, così accettando consapevolmente tutti i rischi di costi sproporzionati e ingiustificati per il Comune di OMISSIS"* (v. pag. 10 atto di citazione); (b) ci sarebbe stata *"l'incomprensibile interposizione dell'A.P.T. la cui unica spiegazione logica si rinviene nell'intento di schermare il rapporto diretto tra artista e sindaco (A.P.T., si ribadisce, riceve il testo della proposta dalla R., non aveva gestito progetti analoghi e non ha svolto alcun reale servizio se non incassare le somme dal Comune di OMISSIS per pagarne i creditori)"* (v. pag. 10 atto di citazione).

Ciò premesso, ad avviso del Collegio la contestazione del Requirente circa la sussistenza del dolo in capo alla convenuta R. risulta fondarsi su presunzioni che non possono essere condivise.

In particolare, come già rammentato in una recente decisione resa da questa Sezione giurisdizionale (sentenza n. 5 del 20/03/2024), l'art. 2727 del codice civile definisce in via generale le presunzioni come *«le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto*

*noto per risalire a un fatto ignorato», laddove il successivo art. 2729, primo comma, cod.civ., rubricato “presunzioni semplici”, chiarisce che «[l]e *presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti*».*

A ben vedere, dunque, le presunzioni semplici consistono in un procedimento logico-conoscitivo del giudice fondato su consolidate leggi di esperienza e in base al quale da un fatto noto si risale ad un fatto ignoto secondo il canone di valutazione delle prove del “più probabile che non” tipico del processo contabile e civile (v. questa Sezione giurisdizionale, sentenza n. 19 del 06/06/2024).

Inoltre, quanto alle presunzioni semplici (art. 2729 cod.civ.), *“occorre sottolineare come il fatto noto posto a base della presunzione debba essere sempre e comunque un fatto conosciuto dal giudice in quanto notorio, pacifico o già accertato in giudizio mediante altri mezzi di prova. In altre parole, **il fatto noto posto a fondamento dell'illazione deve avere i caratteri della certezza e della concretezza** [enfasi aggiunta]; ne consegue che, in mancanza di un fatto noto, pacificamente affermato dalle parti o accertato dal giudice, non è consentito valorizzare una presunzione per derivare da essa un'altra presunzione, ossia la certezza probatoria in ordine ad un fatto ignorato (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3593 del 15/04/1994)”* (v. sentenza n. 5/2024 cit.).

Orbene, facendo ricorso ai predetti canoni interpretativi si evince

con immediatezza come le presunzioni richiamate dal Requirente per affermare la natura dolosa della condotta del sindaco R. si fondino su "fatti" che non possono definirsi "noti" nel senso sopra considerato, atteso che gli stessi non trovano corrispondenza negli atti di causa.

In particolare, l'affermazione secondo cui la deliberazione di spesa censurata dal Requirente non sarebbe stata preceduta da alcuna *"analisi sull'oggetto dell'opera, sulla sua fattibilità, sulla congruità di costi e tempi di realizzazione, così accettando consapevolmente tutti i rischi di costi sproporzionati e ingiustificati per il Comune di OMISSIS"*, risulta smentita dalla copiosa documentazione prodotta in atti dalla Difesa, da cui risulta, al contrario, che, ancor prima dell'adozione della deliberazione giuntale n. OMISSIS dd. OMISSIS, vi era stato un nutrito scambio di richieste, informazioni, bozze dell'opera e approfondimenti di natura tecnica tra l'Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco R., e l'artista tedesco OMISSIS (cfr. documenti n. 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 allegati alla comparsa di risposta).

In altre parole, la tesi accusatoria – poi posta a base dell'accusa rivolta al sindaco R. di avere agito con dolo – secondo cui *"nella vicenda in esame sono state violate le regole minime di logica esecutiva di un'opera, poiché il Sindaco R. ha recepito una proposta inviata dall'artista senza che quest'ultimo facesse un preventivo sopralluogo o si dotasse di elementi documentali su quale superficie operare e men che meno senza un preventivo*

bozzetto o rendering che desse contezza anche delle dimensioni dell'opera; dimensioni idonee a giustificare tempi di realizzazione e costi" (pag. 9 dell'atto di citazione) non può essere messa a base delle argomentazioni logico deduttive sviluppate dal Requirente per dimostrare il dolo in quanto risulta **incontrastabilmente smentita dagli atti del procedimento**, come documentalmente provato dalla Difesa dei convenuti, e per tale motivo non può fondare alcuna valida presunzione.

Parimenti, ad avviso del Collegio, l'affermazione attorea secondo cui *"l'incomprensibile interposizione dell'A.P.T."* troverebbe come sua *"unica spiegazione logica [...]"* l'intento di schermare il rapporto diretto tra artista e sindaco" non può essere condivisa in quanto le reali – o quantomeno le più probabili – ragioni del coinvolgimento dell'APT OMISSIS da parte del comune di OMISSIS sono rinvenibili – come documentalmente provato dalla Difesa – nell'esigenza di gestire peculiari e complesse problematiche di natura tributaria (adempimenti da assolvere da parte del comune alla luce delle diverse aliquote IVA applicabili in Germania e corretto inquadramento fiscale dell'incarico; cfr. lo scambio di corrispondenza tra il servizio finanziario del comune di OMISSIS, il consorzio dei comuni e il centro studi locali *sub* doc. 17 allegato alla comparsa di risposta) e di superare al meglio le barriere linguistiche tra il committente dell'opera e il suo autore (lo OMISSIS non conosceva bene la lingua italiana tanto da scrivere per intero le sue mail avvalendosi di servizi di traduzione *online*);

compiti che si era ritenuto di affidare all'APT – peraltro al modico costo di € 300,00 – in ragione della sua indubbia vocazione turistica e quindi della sua maggiore attitudine a gestire siffatte problematiche.

Di conseguenza, pur apparendo censurabile la scarsa trasparenza che ha connotato la fase amministrativa immediatamente precedente all'assunzione della deliberazione giuntale n. OMISSIS dd. OMISSIS – e segnatamente l'intento di fare apparire ATP OMISSIS come promotrice dell'iniziativa tanto da indurre il sindaco R. a trasmettere al dott. OMISSIS, direttore di APT OMISSIS, la bozza della richiesta che questi avrebbe dovuto trasmettere al comune di OMISSIS (v. mail d.d. 18/11/2022 *sub* all. 1 del doc. 5 allegato all'atto di citazione: *"Ciao OMISSIS, ti giro le due righe per la richiesta incarico dell'artista e il preventivo che mi ha inviato. [...]"*) –, la stessa, più che essere manifestazione di un'insussistente condotta dolosa del sindaco R., può essere ragionevolmente ascritta alla superficialità che ha connotato taluni profili del rapporto tra il comune di OMISSIS e l'APT OMISSIS, come peraltro reso evidente dalla stessa mancata formalizzazione contrattuale di tale rapporto in spregio al principio secondo cui per ogni contratto stipulato dalla P.A. è prescritta la forma scritta *ad substantiam* (v., *ex multis*, Sezione giur. Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, sentt. n. 19 del 21/06/2023; n. 20 del 14/07/2023 e n. 51 del 23/06/2022, secondo cui *"il comportamento gravemente superficiale e negligente ascrivibile ai*

convenuti appare comprovato altresì dalla sistematica violazione da parte loro dei requisiti di forma degli incarichi de quo, atteso che in nessuno dei casi in contestazione risulta essere stato rispettato il requisito della forma scritta del contratto previsto a pena di nullità per le pubbliche amministrazioni”).

(B.5) Esclusa, dunque, la ricorrenza di una condotta dolosa a carico della convenuta L.R. (v. *supra sub B.4*), il Collegio è dell’avviso che la presente vicenda – collocabile a cavallo tra l’anno 2022 e il 2023 – non è in ogni caso perseguibile in forza del cosiddetto “scudo erariale”, previsto e disciplinato dall’art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

In particolare, all’epoca dei fatti contestati la norma testé citata stabiliva espressamente che, «*[l]imitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [ossia il 17 luglio 2020] e fino al 30 giugno 2023 [termine poi via via prorogato sino al 30 aprile 2025], la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente*».

Come già evidenziato da questa Sezione giurisdizionale nella

sentenza n. 19 del 21/06/2023, in forza di tale normativa emergenziale e comunque straordinaria, la responsabilità amministrativa, tradizionalmente riferibile alle condotte commissive od omissive poste in essere con dolo o colpa grave (v. art. 1, comma 1, L. 20 gennaio 1994, n. 20, secondo cui «[l]a *responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave [...]»*), è stata **temporaneamente limitata alle condotte dolose, rimanendo immutato il regime della responsabilità solo per le condotte gravemente colpose di tipo omissivo.**

A tale riguardo va tenuto ben presente come nell'ambito degli illeciti di evento (tra i quali rientra necessariamente l'illecito contabile), mentre **tra la condotta commissiva e l'evento** (nel nostro caso dannoso) **sussiste sempre un nesso causale di tipo naturalistico oggettivamente verificabile** (c.d. causalità materiale), tra la condotta omissiva e l'evento non sussiste alcun rapporto causale di questo tipo (secondo il brocardo *ex nihilo nihil fit*), **potendo l'omissione essere equiparata all'azione solo nel caso in cui il soggetto – rimasto estraneo al decorso causale che ha cagionato l'evento** (attribuibile, ad es., ad un evento naturale o a fatto umano altrui) – **sia titolare di una posizione di garanzia che lo obblighi ad attivarsi** e, di conseguenza, ad intervenire nel decorso causale **per scongiurare l'insorgere di quello specifico evento** (c.d. causalità giuridica

fondata sul c.d. principio di equivalenza delle cause, che trova il suo tradizionale referente normativo nell'art. 40, comma 2, c.p.: «*Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*»; cfr. Prima Sezione giur. centrale di appello, sent. n. 305 del 12/09/2002, secondo cui il predetto principio di equivalenza causale dettato dall'art. 40, comma 2, c.p. costituisce un «*principio generale operante in ogni campo del diritto*»; cfr., altresì, Sezione giur. Lazio, sent. n. 576 del 2003; Sezione giur. Sardegna, sent. n. 453 del 22/09/2010; Sezione giur. Campania, sent. n. 133 del 18/04/2018; Prima Sezione giur. centrale di appello, sent. n. 303 del 24/07/2018; Sezione giur. Toscana, sent. n. 288 del 11/11/2020).

In altre parole, all'evidente fine di accordare a determinati beni giuridici una maggiore tutela (nel nostro caso l'integrità del patrimonio dell'ente pubblico), l'ordinamento contempla **un nesso di causalità di tipo omissivo che assolve alla funzione di estendere, in via eccezionale, la responsabilità di un evento dannoso anche a carico di soggetti che non hanno materialmente contribuito al suo verificarsi**, ma che, in ragione della loro *posizione di garanzia* (previamente da accertarsi), avevano l'obbligo giuridico di prevenirlo o di impedirlo. Ciò premesso, nel caso di specie le condotte causalmente rilevanti descritte nell'atto di citazione e poste in essere dagli odierni convenuti hanno **natura commissiva**, nel senso che tra le stesse (consistenti rispettivamente nell'approvazione delle delibere n.

OMISSIS e n. OMISSIS da parte di sindaco e assessori e nel rilascio del parere di regolarità tecnica da parte dei segretari comunali *pro tempore*) e l'insorgere del presunto danno (assunzione di una spesa sproporzionata rispetto all'effettivo valore del murale) sussiste un nesso di causalità di tipo materiale/naturalistico (nesso, infatti, valorizzato dallo stesso Requirante che nell'atto introduttivo del giudizio pone il danno in diretta relazione causale con l'approvazione delle due delibere e il rilascio dei pareri di regolarità tecnica; v. pag. 16 atto di citazione: *"- il **danno derivante dalla delibera n. OMISSIS** (adottata, oltre che dal Sindaco L.R., dagli assessori S.B., R.G. e B.G. **con parere** del segretario C.) ammonta a euro 10.469,28 (74,78% di 12.118,19) e, pertanto, in considerazione della equivalenza causale delle condotte degli assessori e del segretario comunale, la quota di sussidiarietà pro-capite è di euro 2.617,32;*

*- il **danno derivante dalla delibera n. OMISSIS** (adottata, oltre che dal Sindaco L.R., dagli assessori S.B., G.B., R.G. e G.V. **con parere** del segretario M.) ammonta a euro 3.530,80 (25,22% di 4.086,97) e, pertanto, in considerazione della equivalenza causale delle condotte degli assessori e del segretario comunale, la quota di sussidiarietà pro-capite è di euro 706,16."* [enfasi aggiunta]).

A tale riguardo il Requirante sostiene l'inapplicabilità dello "scudo erariale" in quanto le descritte condotte avrebbero carattere omissivo: quanto al sindaco, *"si [è] contesta[ta] la colpa grave, per aver omesso qualsiasi preventiva valutazione di congruità sul*

preventivo dell'artista e sui costi ulteriori riconosciuti per ultimare l'opera" (v. pag. 10 citazione), e quanto agli assessori e ai segretari comunali per avere *"adottato le delibere n. OMISSIS e n. OMISSIS e [...] apposto il parere di regolarità tecnica [...] ome[ttendo] qualsiasi controllo sulla proposta generica ed evanescente del Sindaco R."* (v. pag. 10 citazione).

Senonché, come già rilevato da questa Sezione giurisdizionale (v. sentenza n. 19/2023 cit.), mentre il preliminare accertamento dell'elemento oggettivo dell'illecito (tradizionalmente composto da condotta, evento e nesso di causalità) è volto ad esprimere il *giudizio di riconducibilità* di un fatto al suo autore, scongiurando che si possa essere chiamati a rispondere per fatto altrui, il successivo accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito (integrato dal dolo o dalla colpa grave) è volto ad esprimere un eventuale *giudizio di rimproverabilità* da parte dell'ordinamento per l'evento causato.

La colpa, quale elemento normativo della fattispecie, **si caratterizza sempre e indefettibilmente, sul piano ontologico, come la mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgere dell'evento** per negligenza (scarsa cura e superficialità), imperizia (mancanza delle necessarie competenze), imprudenza (sventatezza) ovvero per mancata osservanza di regole cautelari scritte (dettate da leggi, regolamenti, ordini o discipline); di talché, come osservato in più occasioni dalla stessa Suprema Corte, sul piano squisitamente

tecnico e dogmatico, «**va tenuta ben distinta la natura omissiva o commissiva del reato e le componenti omissive della colpa** [enfasi aggiunta]. *Il caso dell'agente che pone in essere una condotta attiva colposa omettendo di adottare quella diligente non rientra nella causalità omissiva ma in quella attiva»* (cfr. Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 32899 del 6/09/2021).

Tali conclusioni, peraltro, risultano condivise anche dalla più recente giurisprudenza contabile come, ad esempio, dalla sentenza n. 32 del 09/02/2024 della Sezione giurisdizionale Sardegna, secondo cui “**la colpa è connotata sempre da componenti omissive, poiché sul piano ontologico essa corrisponde alla mancata adozione di cautele materiali ovvero procedurali, sotto forma di negligenza, imperizia o imprudenza, necessarie ad evitare l’insorgere dell’evento; ma questo rientra nella struttura dell’elemento soggettivo della colpa e non può essere sovrapposto con la natura commissiva della condotta posta in essere** [enfasi aggiunta]”; dall’ordinanza n. 228 del 18/12/2023 della Sezione giurisdizionale Campania, secondo cui “*il giudice contabile ha spiegato che non possono ritenersi di tipo omissivo tutte le condotte colpose. È evidente che la colpa è caratterizzata sempre da componenti omissive, perché sul piano ontologico essa corrisponde alla mancata adozione di cautele necessarie ad evitare l’insorgere dell’evento, per negligenza, imperizia o imprudenza, o alla mancata osservanza di regole cautelari. Ma questo rientra nella*

struttura dell'elemento soggettivo colpa e non può essere confuso con la natura commissiva della condotta posta in essere (Corte dei conti, sez. Trenti Alto Adige, sede Trento, n. 19/2023).

Sono state, dunque, condivise le considerazioni a cui giunge la giurisprudenza penale della Corte di cassazione, in tema di reati, la quale evidenzia che deve essere tenuta distinta la natura omissiva o commissiva del reato e le componenti omissive della colpa. Se un soggetto agente compie un'attività positiva, allora la condotta, ancorché colposa, deve essere qualificata come esclusivamente commissiva (Cass., sez. pen. IV, n. 32899/2021, Cass., sez. pen. IV, n. 7597/2014 e Cass., sez. pen. IV, 2390/2012).

In questo senso, di fronte ad una condotta commissiva la giurisprudenza ritiene univocamente di non poterla configurare di per sé omissiva in quanto colposa (nello stesso senso anche Corte dei conti, sez. Sicilia, n. 305/2023) **con la evidente conseguenza che in ipotesi del genere, come quella sulla cui valutazione è chiamato a pronunciarsi questo Collegio, non si può superare l'esenzione da responsabilità prevista dalla norma allegata a sospetto di costituzionalità, configurando come omissiva ogni condotta colposa.** [enfasi aggiunta]

Ne discende che le condotte attive gravemente colpose, in applicazione della norma in parola, sono ex lege esentate da responsabilità amministrativa, da oltre tre anni e, ad oggi, fino al 30 giugno 2024".

In altri termini, **la mancata osservanza della dovuta diligenza** (in violazione di una regola cautelare scritta o non scritta) **non trasforma in omissiva una condotta commissiva, ma la rende colposa.**

Così, ad esempio, se l'automobilista Tizio per negligenza o imprudenza non arresta la marcia al semaforo rosso e investe un ciclista nessuno potrebbe dubitare della natura *commissiva* – e non certo omissiva – della sua condotta (Tizio "cagiona" la morte o le lesioni del ciclista), laddove la violazione da parte sua della regola cautelare scritta dettata dall'art. 146, commi primo e terzo, c.d.s. (mancato rispetto della segnaletica stradale) rileverà ai fini dell'elemento soggettivo (e non causale) rendendo colposa la sua condotta. Parimenti, qualora il militare Sempronio maneggi o pulisca un'arma senza l'osservanza delle più comuni regole precauzionali e inavvertitamente faccia partire un colpo attingendo un commilitone la sua condotta sarà chiaramente *commissiva* (Sempronio "cagiona" la morte o le lesioni del commilitone), e la stessa sarà considerata colposa in ragione della mancata osservanza delle regole cautelari per essa previste.

Ovviamente le stesse considerazioni possono essere svolte, *mutatis mutandis*, in riferimento alle più comuni procedure amministrative di spesa o di gestione di beni in cui molteplici sono gli apporti procedurali (*id est* causali) posti in essere dai diversi organi – più o meno numerosi anche in ragione delle dimensioni dell'ente o della complessità del procedimento – che vi si

inseriranno attraverso una serie di attività, atti o provvedimenti

implicanti per loro natura l'adozione di condotte

tipicamente commissive (così, ad es., l'eventuale iniziativa

d'ufficio, la comunicazione ai soggetti interessati, l'attività

istruttoria, gli eventuali pareri consultivi, il parere di regolarità

tecnica e contabile, la determina dirigenziale o la delibera di

giunta, l'impegno di spesa, la stipula del contratto, l'atto di

liquidazione e il mandato di pagamento, l'erogazione della somma,

ecc.).

In un tale contesto, in cui la condotta di ciascun organo sarà

singolarmente esaminata e commisurata al parametro del

rispettivo modello di agente (ossia dell'*homo eiusdem professionis*

et condicionis; sul punto cfr., *ex plurimis*, II^a Sezione giur.

centrale d'appello, sent. n. 73 del 22/03/2024; Sezione giur.

Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, sent. n. 25 del

19/08/2024; Sezione giur. Veneto, sent. n. 163 del 17/05/2013),

l'eventuale discostamento da un tale parametro potrà

rendere - più o meno gravemente - colposa (id est

rimproverabile) **la condotta attiva posta in essere da uno o**

più organi intervenuti nel procedimento (ad es. in ragione di

una istruttoria deficitaria o di una deliberazione assunta senza

prima assumere le necessarie informazioni o acquisire i prescritti

pareri), senza che per questo la mancata osservanza della dovuta

diligenza, prudenza o perizia, o delle pertinenti regole cautelari

scritte nell'espletamento della propria attività possa trasformare

in *omissiva* una condotta che era e resta in ogni caso *commissiva*.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le condotte contestate ai convenuti R., V., G., B. e B. (approvazione delle delibere n. OMISSIS e n. OMISSIS), nonché ai due segretari comunali *pro tempore* C. e M. (rilascio del parere di regolarità tecnica) hanno natura innegabilmente commissiva (elemento oggettivo dell'illecito), laddove la presunta mancata osservanza delle regole cautelari da essi asseritamente violate (segnatamente l'aver "omesso qualsiasi preventiva valutazione di congruità sul preventivo dell'artista e sui costi ulteriori riconosciuti per ultimare l'opera" ovvero l'aver "omesso qualsiasi controllo sulla proposta generica ed evanescente del Sindaco R.") integra un giudizio che attiene alla rimproverabilità del loro comportamento (elemento soggettivo dell'illecito) per avere gli stessi agito – secondo la tesi del Requirente – in modo gravemente colposo, di talché tale censurata eventualità non è **idonea a trasformare in omissive le loro condotte innegabilmente commissive**.

Per tali ragioni, posto che le descritte condotte commissive (e in tesi gravemente colpose) si collocano negli anni 2022 e 2023 le stesse rientrano a pieno nel campo di applicazione del c.d. scudo erariale e sono pertanto sottratte ad ogni ulteriore valutazione da parte di questo Collegio, determinando il rigetto della domanda attorea anche per questo motivo.

Da ultimo, i due precedenti giurisprudenziali richiamati dal Requirente non integrano valide ragioni per modificare le

conclusioni testé raggiunte (v. pag. 15 dell'atto di citazione:

"Quanto poi alla eccepita insussistenza di condotta omissiva anche per i soggetti destinatari di contestazione a titolo di responsabilità sussidiaria rispetto al Sindaco R., è sufficiente rammentare che la tesi secondo cui solo la responsabilità omissiva tipizzata sarebbe idonea a neutralizzare il c.d. scudo erariale è stata censurata in sede di appello (App. Sez. II^ 356/2023) con conseguente riforma della singolare interpretazione rassegnata nella sentenza emiliana (Sez. Emilia Romagna 72/2022).

In ogni caso nella fattispecie concreta in esame, comunque ricorrerebbe una condotta "mista" con antecedente causale omissivo prevalente, rispetto alla quale l'articolo 21 decreto semplificazioni, invocato dalla difesa, non opera secondo un recente ed equilibrata pronuncia (Sez. G.le Piemonte 339/2023).").

In particolare, la sentenza del giudice del gravame richiamata nell'atto introduttivo del giudizio (Seconda Sezione centr. d'appello, sent. n. 356/2023), se correttamente interpretata, non solo non si pone in contrasto con quanto considerato, ma appare altresì pienamente confermativa dei principi di diritto sopra enucleati.

Invero, la fattispecie oggetto di tale giudizio (il preposto alla vigilanza presso un ospedale aveva male interpretato una segnalazione acustica relativa al guasto di un frigorifero, scambiandola per quella dell'ascensore, e in tal modo aveva

omesso di fare intervenire il competente personale tecnico con conseguente deperimento dei vaccini ivi contenuti) aveva chiaramente ad oggetto una condotta omissiva, attribuibile ad un soggetto che, pur essendo totalmente estraneo al processo causale che aveva cagionato l'evento dannoso (il guasto al frigorifero si era prodotto per cause a lui non imputabili), era titolare di una posizione di garanzia (rispetto ai beni esposti al pericolo di deperimento) che rendeva doveroso un suo intervento, pienamente esigibile nel caso concreto, con la conseguenza che allo stesso risultava applicabile il principio di equivalenza causale di cui all'art. 40, comma 2, c.p. (cfr. sent. n. 356/2023 cit. in cui si è ravvisata in capo al convenuto *"una specifica posizione di garanzia rispetto ai beni aziendali, valorizzando la mancata attivazione di iniziative conformi ai doveri di servizio idonee a scongiurare l'evento lesivo. Nello specifico, l'archiviazione penale risulta intervenuta per la rilevata assenza dell'elemento psicologico (dolo) del reato contestato (interruzione di pubblico servizio ex art. 340 c.p.), il quale reato è stato significativamente configurato nella forma omissiva del mancato impedimento dell'evento che si aveva l'obbligo giuridico d'impedire, atteso l'espresso richiamo, nel relativo capo d'imputazione, della clausola d'equivalenza di cui all'art. 40, cpv, c.p."*).

Il principio applicato in riforma della sentenza di prime cure (in cui si era qualificata come commissiva la condotta fallimentare posta in essere dal sorvegliante, che male interpretando il segnale

acustico lo aveva spento, estendendole dunque i benefici dello scudo erariale per non essere la stessa dolosa) è che **ai fini dell'applicazione del principio di equivalenza causale** operante per le posizioni di garanzia (art. 40, comma 2, c.p. : "*Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*"), **è del tutto indifferente quale sia stato il comportamento alternativo posto in essere dal garante** (tale aspetto potrà rilevare ai fini del giudizio di rimproverabilità della condotta), atteso che – sul piano strettamente causale – l'unica cosa che rileva ai fini dell'attribuibilità (giuridica e non materiale) dell'evento è il *non facere quod debetur*, ossia che il garante abbia ommesso di porre in essere l'azione impeditiva nei limiti in cui la stessa fosse da lui *esigibile* date le circostanze del caso concreto (cfr. sent. n. 356/2023 cit. in cui si è osservato che "*la corretta ricostruzione della serie causale sfociata nell'evento lesivo porta indubbiamente a ricondurre il danno contestato non già al silenziamento del segnale d'allarme, ma bensì al fatto che, a seguito dello stesso, il [convenuto] ha serbato una condotta omissiva, non attivando le procedure d'emergenza e non richiedendo l'intervento del tecnico che avrebbe dovuto procedere alle verifiche in loco.*").

Alla luce di tali considerazioni, dunque, appare evidente come la citata pronuncia n. 356/2023 sia del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio, atteso che nel caso di specie non si attribuisce rilevanza causale ad una condotta attiva (lo spegnimento del

segnale di allarme) rimasta completamente al di fuori del decorso causale che ha cagionato l'evento (deperimento dei vaccini a causa di un guasto al frigorifero), ma si individuano – anche sulla scorta dello stesso atto di citazione (v. pag. 16) – in alcune ben delineate condotte commissive (approvazione delle delibere n. OMISSIS e n. OMISSIS e relativi pareri di regolarità tecnica) gli anelli causali da porre in rapporto di diretta derivazione causale con l'evento ritenuto pregiudizievole dal Requirente (assunzione di una spesa sproporzionata rispetto all'effettivo valore del murale)=-

Allo stesso modo, poi, il Collegio non condivide le conseguenze che nell'atto di citazione si intende trarre da un isolato precedente giurisprudenziale, secondo cui con l'art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, *"il legislatore [avrebbe] disciplinato due diverse ipotesi: quella della condotta commissiva pura e quella della condotta omissiva pura, ma non quella della condotta "mista" omissiva-commissiva"*, di talché, se il danno è riconducibile ad una fattispecie a formazione progressiva e la stessa si articola in una condotta omissiva e in una commissiva, il giudice può riconoscere carattere di prevalenza alla prima con conseguente disapplicazione dello scudo erariale (cfr. Sezione giur. Piemonte, sent. n. 339 del 29/12/2023, relativa ad una fattispecie di danno da pagamento di indennità di risultato in mancanza dei presupposti legittimanti, in cui si è riconosciuta prevalenza al *"comportamento omissivo, consistente nella mancata definizione di obiettivi individuali cui correlare la valutazione"*, rispetto a quello commissivo,

“consistente nell’avvenuto pagamento dell’indennità”).

In particolare, prescindendo dalle peculiarità del caso concreto, il Collegio ribadisce innanzitutto che non condivide una interpretazione dell’art. 21, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020, che, tramite la valorizzazione della indefettibile componente omissiva della colpa (*id est* la mancata osservanza della regola cautelare) presente in tutte le fattispecie colpose, giunga sistematicamente ad eludere l’applicazione della norma in parola.

In secondo luogo, poi, appare in ogni caso opportuno fare un breve accenno non solo ai casi in cui generalmente si suole parlare di “condotte miste” in giurisprudenza, per tracciarne la differenza rispetto all’istituto della responsabilità amministrativa risarcitoria, notoriamente a condotta libera e non tipizzata, ma altresì ai casi in cui, in linea teorica, può ammettersi che un determinato evento (anche dannoso) sia causalmente riconducibile ad una duplicità di condotte, di cui una attiva e una omissiva, attribuibili ad un medesimo soggetto agente.

Sotto il primo profilo, infatti, la definizione di “condotta mista” viene solitamente riservata, in ambito penale, a quei reati di mera condotta in cui, nel tipizzare la fattispecie, il Legislatore suddivide il comportamento incriminato in due diversi segmenti, di cui uno attivo e uno omissivo, la cui contestuale ricorrenza è necessaria ai fini della consumazione del reato e della sua permanenza (v., ad esempio, Cass. pen., Sez. III, sent. n. 4411 del 16/12/1997,

secondo cui il reato di cui agli art. 55 e 1161 cod. nav. è un reato a condotta mista perché esige sia un'azione, ossia l'esecuzione di opere sulla fascia di rispetto del demanio marittimo, sia una omissione, ossia il non avere chiesto ed ottenuto l'autorizzazione del capo del compartimento marittimo; v., altresì, Cass. pen., Sez. III, sent. n. 36095 del 30/06/2016, secondo cui il reato di utilizzazione di un'opera in cemento armato o a struttura metallica prima del rilascio del certificato di collaudo, previsto dall'art. 75 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha natura di reato permanente a condotta mista in quanto comprende, da un lato, un aspetto commissivo costituito dall'utilizzazione dell'edificio e, dall'altro, un aspetto omissivo, costituito dalla mancata richiesta di collaudo all'autorità competente, con la conseguenza che il momento di cessazione della condotta antigiuridica, da cui far decorrere il termine di prescrizione, coincide con il momento di dismissione dell'utilizzo dell'immobile ovvero con il collaudo).

Orbene, alla luce del particolare contesto in cui si suole fare ricorso in giurisprudenza alla definizione di "condotta mista" (illeciti sanzionatori di pura condotta e a forma vincolata), rileva il collegio che, a parte pochi casi di responsabilità amministrativa tipizzata, in cui il Legislatore indica esplicitamente le condotte produttive di responsabilità risarcitoria azionabile dalle Procure contabili (v. Sezioni riunite, sent. n. 12/2011; Sezione giur. Campania, sent. n. 132 del 12/04/2016), la generale clausola di responsabilità del pubblico dipendente è **notoriamente a forma libera o**

causalmente orientata (art. 18 d.P.R. n. 7/1957; art. 1, comma 1, L. n. 20/1994), per cui la nozione di condotta mista, propria invece dell'accertamento del reato penale, non appare facilmente adattabile all'ambito dell'istituto della responsabilità amministrativa risarcitoria.

Fatta questa doverosa precisazione, appare adesso opportuno aggiungere che in tutti gli illeciti di evento – cfr., ad es., in campo penale, Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 17499 del 13/03/2008, relativa al caso di un medico che cagiona la morte di un giovane paziente dapprima prescrivendogli un farmaco altamente tossico (condotta commissiva) e successivamente omettendo di effettuare un costante controllo nel corso della cura (condotta omissiva) - anche nell'ambito della responsabilità amministrativa **non può disconoscersi la teorica possibilità che in capo ad un medesimo soggetto agente siano configurabili, in relazione ad un determinato evento, tanto una condotta commissiva quanto una condotta omissiva**, laddove, ovviamente, lo stesso ricopra una *posizione di garanzia*, la cui fonte deve essere previamente individuata e in assenza della quale non è neppure ipotizzabile una omissione causalmente rilevante (v., *ex multis*, T.A.R. Lazio, Sez. IV bis, sent. n. 2652 del 07/03/2022; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 14359 del 31/01/2018).

Così, ad esempio, a fronte di un ipotetico danno patito da un comune in conseguenza di una delibera di spesa rivelatasi illegittima (ad es., l'affidamento di un incarico esterno in

manca di presupposti legittimanti), in capo al segretario comunale, titolare di una posizione di garanzia in ordine alla legittimità dei provvedimenti adottati dall'ente, potrebbe profilarsi – sotto il profilo strettamente causale – un duplice titolo di responsabilità: uno di carattere *commissivo colposo* per avere curato con negligenza l'istruttoria esitata nel prescritto parere di regolarità tecnica e uno di carattere *omissivo colposo* per non avere successivamente impedito l'evento, astenendosi dall'intervenire in sede di giunta per segnalare il vizio relativo all'istruttoria (e rispetto a tale ipotesi un più corretto approccio all'art. 21, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020, potrebbe comportare l'applicabilità dell'esimente alla sola condotta commissiva colposa, restando al contrario la successiva condotta omissiva – laddove contestata – pienamente perseguibile al ricorrere degli altri presupposti di legge).

Un tanto chiarito in ordine alla portata della richiamata pronuncia n. 339/2023, la stessa appare comunque del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio, atteso che per quanto sopra osservato **nel caso di specie non è in alcun modo ravvisabile alcuna condotta "mista" in capo agli odierni convenuti**, ma solo delle condotte commissive (in tesi) colpose, che, in quanto tali, sono pienamente coperte dal c.d. scudo erariale (non a caso nell'atto di citazione non si è fatto alcun cenno alla problematica della posizione di garanzia e del connesso principio dell'equivalenza causale).

(C) Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., ai convenuti, regolarmente costituitisi in giudizio e prosciolti, spetta la rifusione delle spese affrontate per la difesa che, in applicazione dei parametri offerti dal DM 55/2014, vengono liquidate a carico del Comune di OMISSIS nella misura complessiva di € 2.174,40-, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

(D) In mancanza di soccombenza nulla è dovuto dalla parte in ordine alle spese del giudizio, che restano a carico dell'Erario.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

1. proscioglie i convenuti;

2. liquida, a carico del comune di OMISSIS e in favore dei convenuti, l'ammontare degli onorari e dei diritti di difesa nella misura di € 2.174,40-, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Nulla per le spese.

Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.

Il cons. estensore

Il Presidente

(Robert Schülmers von Pernwerth)

(Chiara Bersani)

	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 3 aprile 2025		
	Il Funzionario Preposto		
	(dott. Bruno Mazzon)		
	f.to digitalmente		
	DECRETO		
	Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che a cura della		
	Segreteria venga apposta, sull'originale della presente sentenza,		
	l'annotazione per cui in caso di riproduzione della stessa in		
	qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste		
	giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione		
	elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati		
	identificativi dei soggetti ivi nominati.		
	IL PRESIDENTE		
	(Chiara Bersani)		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 3 aprile 2025		
	Il Funzionario Preposto		
	(dott. Bruno Mazzon)		
	f.to digitalmente		
	65		

In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.

Trento, 3 aprile 2025

Il Funzionario Preposto

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente